



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Racioppi"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Viale D. Galante, 21 – 85047 Moliterno (Pz)

con sede associata in Spinoso – Sarconi – Grumento Nova – Tramutola (Pz)

Tel. 0975/64106 – Fax 0975/422397

Cod. Scuola: PZIC85500B - Codice fisc.: 96032740761

Email: pzic85500b@istruzione.it

Sito web: www.icmoliterno.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RACIOPPI"-MOLITERNO
Prot. 0011381 del 17/12/2024
VII (Entrata)

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Referenti per il presente documento:

Docenti Referenti per l'Inclusione degli alunni con BES

Melillo Francesca

Zito Rosa Maria

Docenti Funzione Strumentale "Inclusione"

Robertazzo Elena

Larocca Marilena

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. PREMESSA	4
2. FINALITÀ	4
3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES	5
3.0. Quadro generale	5
3.1. Alunni con disabilità	5
3.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici	6
3.3. Alunni in situazione di svantaggio	8
3.4. Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale	8
4. AZIONI PER L'INCLUSIONE	8
PARTE PRIMA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	9
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	10
2.1 Cosa faranno i genitori	10
2.1 Cosa fa la scuola	10
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE	11
3.1 Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.)	12
4. DOCUMENTAZIONE	13
4.1 Profilo di Funzionamento	16
4.2 Piano educativo individualizzato	17
4.3 PEI Provvisorio	17
5. LA VALUTAZIONE	18
PARTE SECONDA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.	18
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	18
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	19
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	19
3.1 Cosa faranno i genitori	19
3.2 Cosa faranno i docenti	20
3.2 Cosa fanno i docenti se osservano prestazioni atipiche	20
4. LE MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO	21

4.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica	21
4.2 Strumenti compensativi e misure dispensative	21
4.3 IL PDP: Documentazione dei percorsi didattici	25
4.4 Verifica e valutazione	25
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	26
PARTE TERZA: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	26
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	26
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A	27
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	28
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	28
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	29
PARTE QUARTA: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	29
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	29
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	29
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	30
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	31
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	31
PARTE QUINTA: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	31
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	31
2. DEFINIZIONI	32
4. GLI ALUNNI NEO-ARRIVATI IN ITALIA	33
L'iscrizione	33
La documentazione anagrafica e scolastica	33
Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico	34
La classe di inserimento per gli stranieri neo-arrivati	34
Gli alunni NAI: Le fasi dell'apprendimento	34
PSP O PDP?	35
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	35
3. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	36
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI	38
ALLEGATI	38

INTRODUZIONE

I. PREMESSA

Il protocollo per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di questi alunni in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato.

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 "*Strumenti d'Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale dell'inclusione scolastica*" ricorda, in premessa, che: **"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."**

L'area dello svantaggio scolastico, dunque, è molto più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit. La direttiva estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendendo in essa tre grandi sotto-categorie:

- alunni **con disabilità** (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni **con disturbi evolutivi specifici**, tra cui:
 - Disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010);
 - Deficit nell'area del linguaggio;
 - Deficit nelle abilità non verbali;
 - Deficit della coordinazione motoria,
 - Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD),
 - Funzionamento cognitivo limite (confine tra disabilità e disturbo specifico),
 - Altre problematiche severe.
- alunni con **svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale**- alunni **stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione /NAI**.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati già dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- Garantire il diritto all'istruzione
- Favorire il successo scolastico e formativo, anche attraverso misure didattiche di supporto,
- Garantire una informazione adeguata
- Promuovere lo sviluppo delle potenzialità
- Sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- Favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- Favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- Delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente/Consiglio di Classe/Interclasse);
- Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti.

3. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

3.0. Quadro generale

BES

1) DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
➤ minorati vista	Diagnosi Funzionale (D.F.) - Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione, ricompresi oggi nel Profilo di funzionamento (P.F.)
➤ minorati udito	
➤ minorati psicofisici	
2) DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
➤ Deficit del linguaggio	Diagnosi
➤ Deficit delle abilità non verbali	Diagnosi
➤ Della coordinazione motoria	Diagnosi
➤ ADHD/DOP	Diagnosi
➤ Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi
➤ Altre problematiche severe	Diagnosi
3) SVANTAGGIO	
➤ Socio-economico	Altra documentazione o segnalazione del Team Docente /Consiglio di Classe
➤ Linguistico e culturale	Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe
➤ Altro	Altra documentazione o segnalazione del Team Docente / Consiglio di Classe

3.1. Alunni con disabilità

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 **“Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”** raccoglie ed integra gli interventi legislativi in materia divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. La Legge riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione ONU ha decisamente superato l’approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il **“modello sociale della disabilità”**. Essa infatti recepisce una concezione della disabilità che individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante l’esperienza che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute. Il contesto è una risorsa potenziale che, qualora sia ricca di opportunità, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle persone con disabilità che, in condizioni contestuali meno favorite, sono invece difficilmente raggiungibili.

La definizione di disabilità della Convenzione è la seguente: **“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”** (Preambolo, punto e). A questo scopo è necessario che il contesto (ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili) si adatti ai bisogni specifici delle persone con disabilità, attraverso ciò che la Convenzione in parola definisce **“accomodamento ragionevole”**: “Accomodamento ragionevole” è l’espressione utilizzata per indicare le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” (Art. 2).

L’art 24, infine, dedicato all’educazione riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita.

Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (**International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF**), raccomandandone l’uso negli Stati parti. L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolano l’attività e la partecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad **“una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”**.

Per la trattazione completa delle procedure, compiti, responsabilità nel processo di l’inclusione degli alunni con disabilità si rimanda allo specifico protocollo.

3.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento, come dettagliato più avanti, sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.

La normativa riconosce come disturbi specifici dell’apprendimento:

- **La dislessia;**
- **La disortografia;**
- **La disgrafia;**
- **La discalculia.**

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **Disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **Disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASP. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l’Asp di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari*

Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10)

F. 81.0 Disturbo specifico della lettura - Dislessia

F. 81.1 Disturbo specifico della compilazione - Disortografia

F. 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - Discalculia

F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia)

F. 81.8 Disturbo specifico della scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica – Disgrafia

(Nel codice F.81.8 (Altri Disturbi Evolutivi delle abilità scolastiche) può rientrare anche il Disturbo Evolutivo Espressivo della Scrittura che si caratterizza per una significativa discrepanza tra abilità verbali e abilità di performance nelle Scale di Intelligenza per Bambini Wechsler e rientra nei BES; dal punto di vista scolastico si caratterizza per esposizioni scritte ed orali sintetiche, poco particolareggiate e talvolta disorganizzate.)

Segue un elenco, non esaustivo, di altri disturbi evolutivi specifici che, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

Nell' ICD-10 categoria generale di riferimento è: F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

-

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.). Il disturbo ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. E' caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. Spesso tale disturbo si presenta in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0.

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di "funzionamento cognitivo limite (o borderline)", ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto,

codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

Nell' ICD-10 è definito come Disturbo evolutivo specifico misto - codice F.83.0

3.3. Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **Socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale;
- **Culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- **Linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana.

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

3.4. Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale

Con la nota ministeriale n. 562 del 2019 la plusdotazione viene riconosciuta come un Bisogno Educativo Speciale". Si legge nella nota: "Emerge come, tra la popolazione scolastica, siano presenti bambini ad alto potenziale intellettuale, definiti **"Gifted children"** in ambito internazionale". In presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, il consiglio di classe/team docenti "può adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP".

4. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- Focus/confronto sui casi;
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- Supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

- Elaborazione di una proposta di **Piano per l'Inclusione (PI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, che costituisce un allegato annuale al PTOF e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 D.Lgv66/2017).

Azioni a livello territoriale

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova "governance" amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) Dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (G.L.I.R.)** con compiti di consulenza e supporto;
- 2) Dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (G.I.T.)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai **Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)**, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

PARTE PRIMA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge n. 118 del 30 marzo 1971:** Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili;
- **Legge n. 517 del 4 agosto 1977:** Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico;
- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992:** Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- **DPR n. 24 febbraio 1994:** Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
- **DPR n. 323 del 23 luglio 1998:** Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
- **Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005:** Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005- 2006;
- **OM n. 90 del 21 maggio 2001:** Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, *in part.* l'art. 15;
- **CM n. 125 del 20 luglio 2001:** Certificazione per gli alunni in situazione di handicap;
- **DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006:** Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- **Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009:** Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità";
- **D.L. n. 66 del 13 aprile 2017:** Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017:** Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. n. 66/2017;

- **Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017:** Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione;
- **D.L. n. 96 del 7 agosto 2019:** Disposizioni integrative e correttive al D.L. 13/04/2017, n. 66;
- **D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020:** Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- **Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021:** Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;
- **Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021:** Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni;
- **D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021:** Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;
- **Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021:** Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21;
- **Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021:** Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022;
- **DM n. 153 del 1° agosto 2023:** Disposizioni correttive al D.I. n.182 del 29 dicembre 2020.

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa faranno i genitori

Nel processo educativo dell'alunno, la famiglia viene coinvolta attivamente attraverso la sua partecipazione al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nonché nell'approvazione, monitoraggio e verifica.

2.1 Cosa fa la scuola

Dirigente

È la figura di riferimento per tutti i soggetti coinvolti. Si occupa di:

- Individuare risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze d'inclusione;
- Approvare i gruppi classe proposti dalla commissione;
- Assegnare gli insegnanti di sostegno con il supporto del Gruppo Inclusione;
- Promuovere attività di formazione/aggiornamento;
- Curare i rapporti con le amministrazioni locali (Comuni, Asp, Associazioni, ecc.);

Funzione strumentale Inclusione

Si occupa di:

- Analizzare bisogni formativi degli alunni con BES (disabilità, DSA e altri BES);

- Coordinare il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno;
- Rilevare le situazioni di disagio;
- Coordinare le attività di inclusione;
- Raccordarsi con i Consigli di classe;
- Programmare il Piano per l'inclusione;
- Tenere i contatti con l'ASP;
- Intervenire sostenere ed integrare gli alunni stranieri;
- Partecipare agli incontri di verifica iniziali, intermedia e finali, con gli operatori sanitari;
- Collaborare con il Dirigente Scolastico;

Docenti di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla pianificazione educativa e didattica e contribuendo all'elaborazione e alla verifica delle attività previste dai vari consigli e collegi dei docenti (Testo Unico L. 297/94). Oltre all'intervento diretto durante le lezioni, collaborano con gli insegnanti curricolari e il Consiglio di Classe/Interclasse/Team docente per garantire il proseguimento dell'iter formativo degli alunni anche in loro assenza, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'integrazione scolastica.

Consiglio di Classe/Interclasse/team docenti di classe

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Team docente coordina le attività didattiche per favorire la piena partecipazione degli alunni con disabilità alla vita scolastica, considerando i loro bisogni. Tutti i docenti curricolari, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi educativi, identificano gli strumenti e le strategie più adatte e rendono la documentazione disponibile alle famiglie per garantire trasparenza sul percorso formativo concordato.

Personale ATA

Il CCNL 2019/21, Allegato A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Nello specifico, al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare il plesso, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale dell'Inclusione. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica.

RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI

In questa fase, si raccolgono informazioni sull'alunno con disabilità dalla famiglia e dalla scuola di provenienza. All'inizio dell'anno scolastico, i nuovi docenti di sostegno e i coordinatori di classe acquisiscono la documentazione dell'alunno. Successivamente, si organizza un incontro tra i docenti curricolari e di sostegno della scuola precedente e il nuovo Consiglio di Classe/Interclasse/Team Docente, con la partecipazione della Funzione Strumentale Inclusione. È fondamentale garantire che la documentazione dell'alunno sia completa, aggiornata e organizzata fin dall'accoglienza iniziale.

CONTINUITÀ

Sono previsti incontri di raccordo con le scuole dell'infanzia, primarie e le secondarie di primo grado (Progetti ponte) con particolare attenzione alla progettazione di attività adatte agli alunni con disabilità. Sono previsti percorsi laboratoriali strutturati per familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico, compresi gli spazi interni ed esterni, i laboratori e la struttura architettonica dell'edificio, oltre al personale presente. Gli alunni con disabilità partecipano a queste attività insieme ai loro insegnanti, educatori e compagni di classe/sezione. Nella prima settimana di scuola, vengono proposte attività mirate a facilitare il graduale inserimento nel nuovo contesto scolastico.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

La Commissione Formazione Classi, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, si occupa di inserire l'alunno nella classe considerata più adatta per favorire la sua inclusione, tenendo conto della documentazione normativa e di altre informazioni rilevanti. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con un numero ridotto di alunni secondo il DPR 81/2009, articolo 5, comma 2, attraverso la redazione di un apposito progetto. L'autorizzazione per la formazione di una classe ridotta viene concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale. In condizioni di gravità dell'alunno, l'aula scelta non deve avere barriere in modo da favorirne l'accesso.

ACCOGLIENZA

Durante il primo periodo di scuola, è previsto un periodo di osservazione e valutazione della situazione iniziale dell'alunno da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe/Team Docente, con il supporto dell'insegnante di sostegno e, se previsto, dell'educatore.

3.1 Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.)

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 182/2020 come modificato dal decreto correttivo n. 153/2023, il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di valutazione multidisciplinare. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa.

Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l'alunno, l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; si intende, altresì, per figura professionale interna, il docente referente per le attività di inclusione o docente con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio ed entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie ed entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.

Il gruppo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione e possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione di cui al comma 10, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

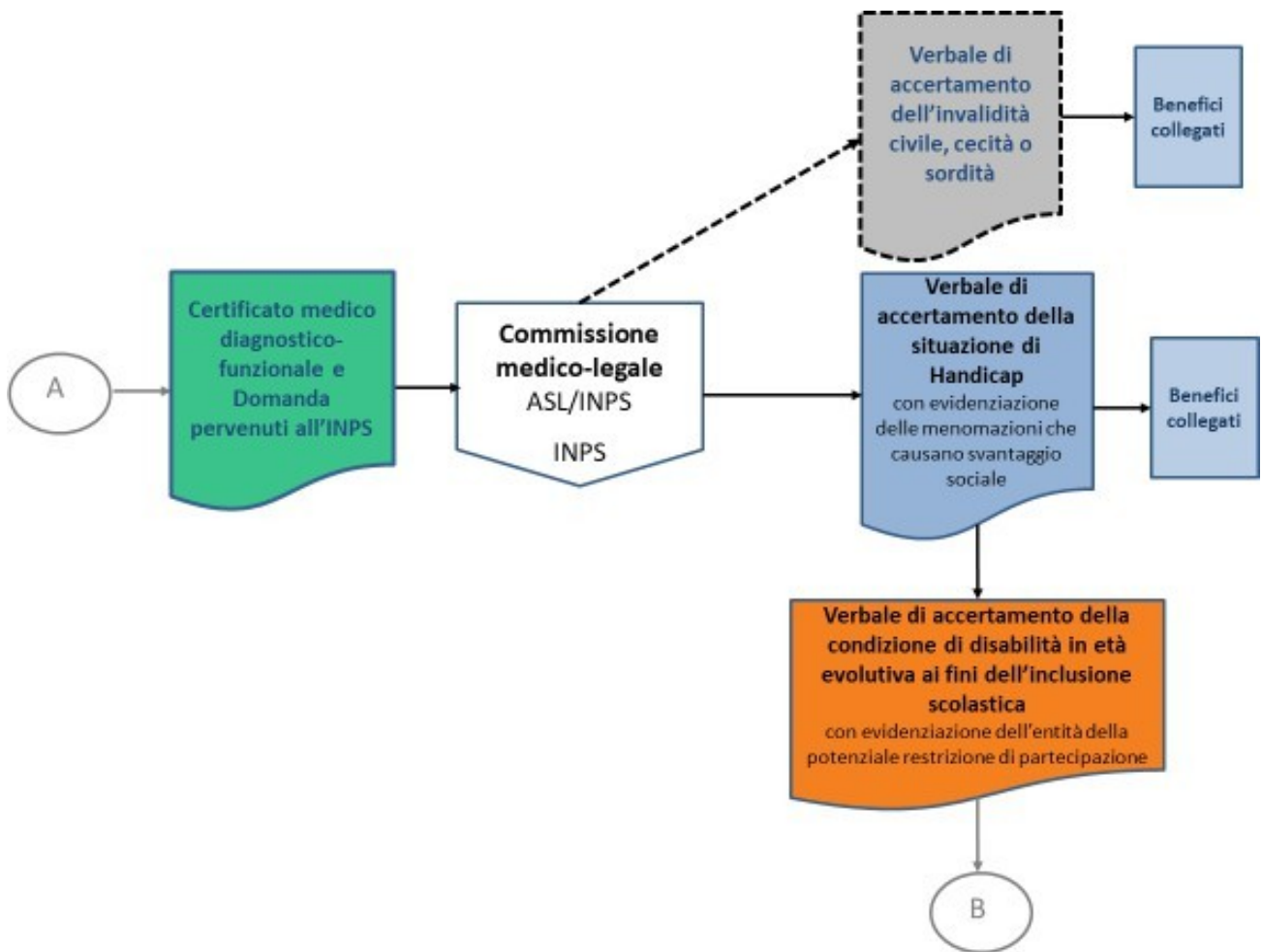
4. DOCUMENTAZIONE

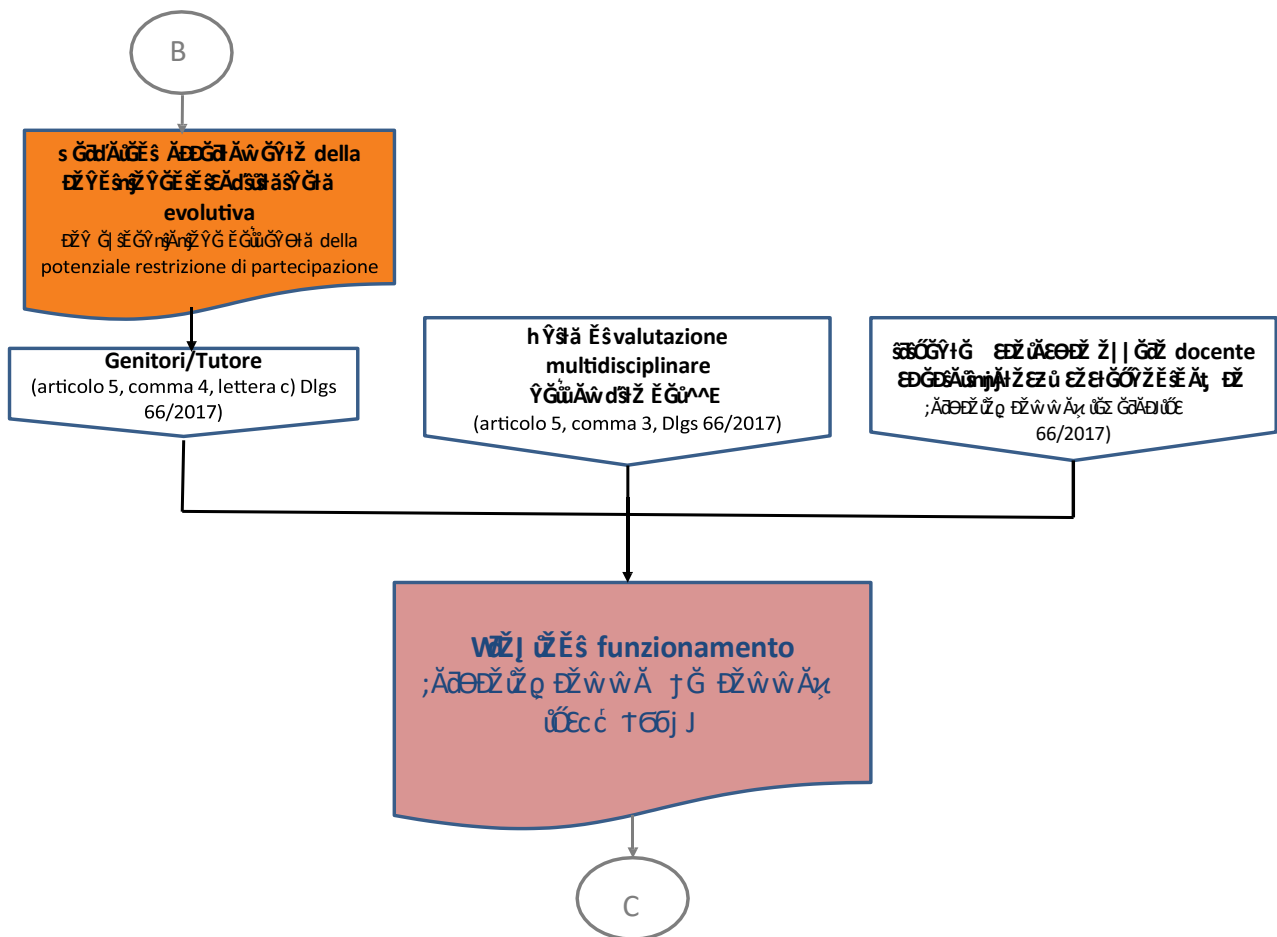
La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva è presentata all'INPS, direttamente dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale oppure per il tramite di Enti di Patronato o di Associazioni ovvero per il tramite del servizio sanitario specialistico, pubblico o accreditato, che ha in carico il soggetto in età evolutiva e che ha redatto il certificato medico diagnostico-funzionale. Il *"certificato medico diagnostico-funzionale"* contiene la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento.

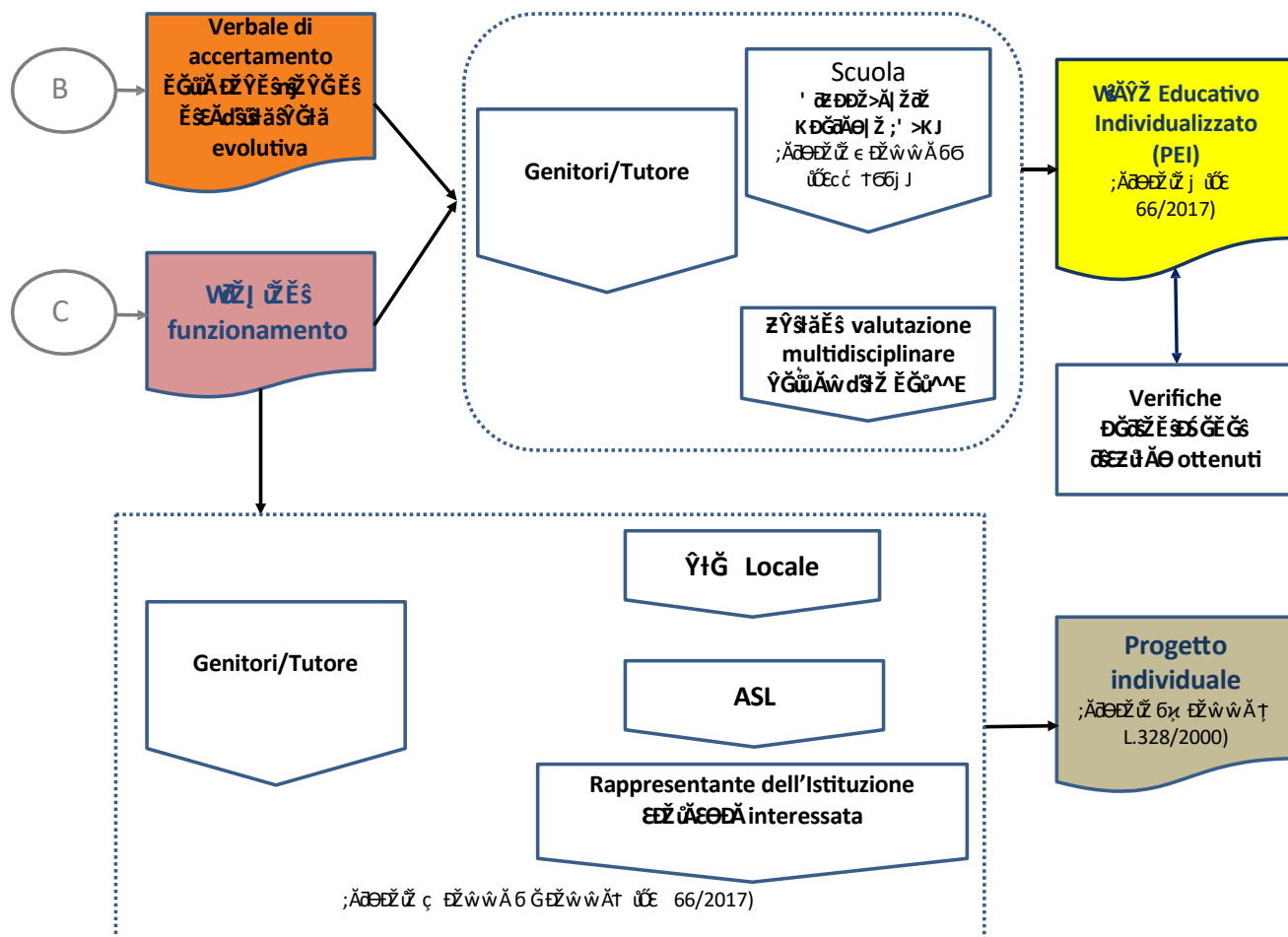
Il verbale di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica sarà redatto dalle competenti commissioni esclusivamente in modalità telematica; detto verbale esprime un giudizio sull'entità della potenziale restrizione di partecipazione (assente, lieve, media, elevata, molto elevata) per ciascun dominio e fornisce raccomandazioni. Il verbale costituirà il presupposto necessario per la redazione del **profilo di funzionamento secondo i criteri del modello biopsicosociale alla base di ICF** ai fini della successiva formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

Schema sintetico dei passi previsti per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva.







4.1 Profilo di Funzionamento

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2017, il **profilo di funzionamento** è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. Subentra alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale previsti dalla normativa preesistente (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"), unificandone le informazioni ed integrandole con ulteriori elementi coerenti con il modello descrittivo del funzionamento alla base di ICF. Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN, composta da:

- Uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- Almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente territoriale di competenza.

Il Profilo di funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno, con la partecipazione del dirigente scolastico.

Il Profilo di funzionamento ai fini dell'inclusione scolastica è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socioaffettivo.

4.2 Piano educativo individualizzato

Il PEI è un documento essenziale che individua:

- Gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento (inclusi quelli di inclusione e socializzazione);
- Gli strumenti, le strategie e modalità per raggiungerli;
- Le attività didattiche (metodologie, strutturazione e orari);
- Le risorse umane da introdurre;
- Le informazioni sulle verifiche intermedie e finali;
- I criteri di valutazione del percorso didattico;
- Il rapporto tra la scuola e il contesto extra-scolastico;

In pratica, è come un vestito su misura per l'alunno con disabilità.

Il P.E.I. è flessibile, si adatta alle esigenze dell'alunno e riflette il suo percorso di apprendimento, è redatto all'inizio di ogni anno scolastico dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.

Il Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità" definisce il modello unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di sostegno.

Dopo il ricorso al Tar del Lazio nel 2021, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, con disposizioni correttive al precedente decreto sulla composizione del GLO.

Il Decreto n.182/2020 evidenzia:

- 4 Modelli di PEI in base all'ordine e grado di istruzione;
- La Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento;
- La Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

La progettazione dovrà avvenire secondo il modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nell'ottica bio-psico-sociale.

4.3 PEI Provvisorio

La normativa di riferimento, principalmente il Decreto Interministeriale 182/2020, corretto dal Decreto Interministeriale 153/2023, e la nota ministeriale numero 40/2021, stabilisce le tempistiche e le modalità di redazione del PEI provvisorio.

Il PEI provvisorio è formulato solo nei seguenti casi:

1. Iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell'infanzia.
2. Iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola primaria che non abbia frequentato la scuola dell'infanzia.
3. Alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe della scuola di ogni grado che abbia ricevuto la certificazione di disabilità dopo l'iscrizione o l'inizio dell'anno scolastico. Il PEI Provvisorio deve essere redatto entro il 30 giugno in via provvisoria per l'anno scolastico successivo e il entro 31 ottobre in via definitiva.

Il PEI provvisorio serve per pianificare gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e la frequenza scolastica per l'anno successivo, comprese le proposte di ore di sostegno didattico e le risorse professionali per assistenza, autonomia e comunicazione.

5. LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. La valutazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

PROVE INVALSI

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE DI ESAME AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art.11).

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, basandosi sul Piano Educativo Individualizzato dell'alunno e considerando le attività svolte, le valutazioni effettuate e l'eventuale assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, prepara, se necessario, prove differenziate utilizzando le risorse finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente. Queste prove sono idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue capacità e ai livelli di apprendimento iniziali, e hanno valore equivalente per il superamento dell'esame e il conseguimento del diploma finale. L'esito finale dell'esame segue i criteri stabiliti dall'articolo 8 del D.Lgs 62/2017 che regola lo svolgimento e l'esito dell'esame di Stato.

Nel caso in cui gli alunni con disabilità non partecipino agli esami, viene rilasciato loro un attestato di credito formativo, conforme a quanto previsto dall'articolo 11, comma 8. Questo attestato consente l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, permettendo anche il riconoscimento di ulteriori crediti formativi per percorsi integrati di istruzione e formazione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 62/2017, stabilisce che per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale per la certificazione delle competenze deve essere coerente con gli obiettivi specifici previsti dal Piano Educativo Individualizzato. Ove necessario, il modello nazionale può essere accompagnato, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

PARTE SECONDA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita da:

- **Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004:** Iniziative relative alla dislessia
- **Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005:** Iniziative relative alla dislessia

- **Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007:** Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
- **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010:** Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- **DM n. 5669 del 12 luglio 2011:** Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
- **Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012:** Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurobiologiche o di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà.

Tra i Disturbi Specifici dell'Apprendimento si possono distinguere:

- **La dislessia**, disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
- **La disortografia**, disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto.
- **La disgrafia**, disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica, è collegata al momento motorio esecutivo della prestazione.
- **La discalculia**, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà degli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disortografia, la discalculia, la disgrafia possono sussistere insieme "comorbidità" o separatamente. La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione.) e tra i DSA e i disturbi emotivi del comportamento.

La diagnosi di DSA può essere formulata con certezza solo alla fine della seconda classe della scuola primaria.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

3.1 Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- **A gennaio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori devono comunicare la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **Tra giugno e settembre**, i genitori devono portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dal SSN o strutture accreditate, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASP, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
 - Deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento;
 - Deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
 - La scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere nell'ultimo anno del primo ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi all'esame di Stato, certificazioni di DSA dopo il 31 marzo, come previsto all'art. 1 della Conferenza Stato Regioni (R.A. 140 del 25 luglio 2012) in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.

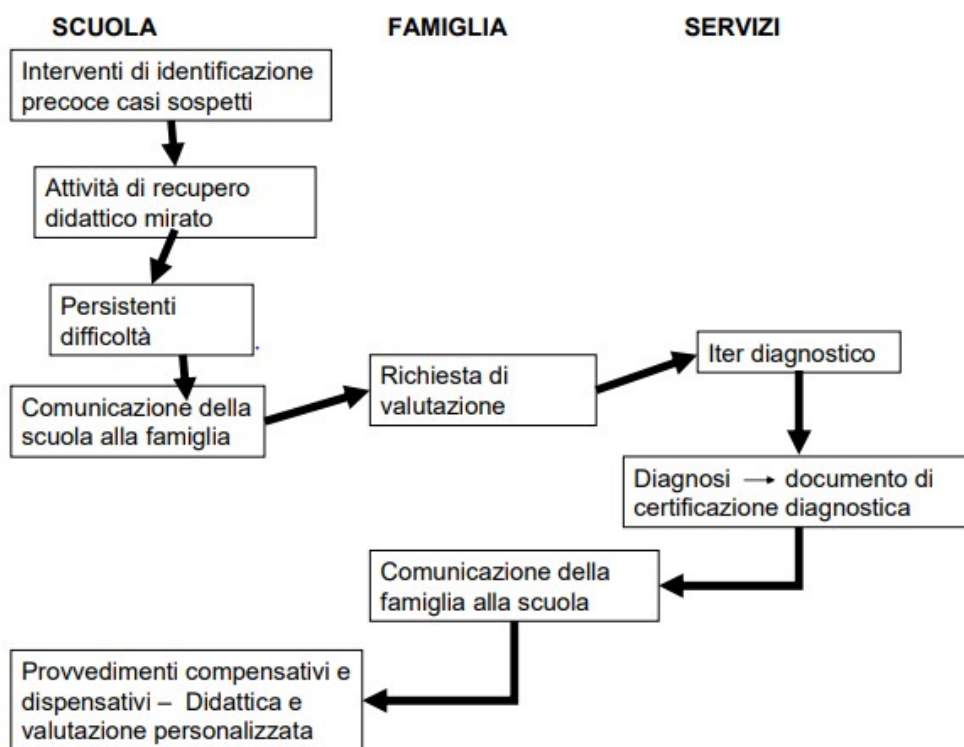
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore, se lo ritiene necessario, effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Interclasse/team docenti la situazione e per predisporre il PDP.
- **Dopo il Consiglio di Classe di Ottobre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP. La scuola è obbligata a redigere il PDP e può applicarlo anche senza la sottoscrizione della famiglia.
- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

3.2 Cosa faranno i docenti

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
- **Nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia coinvolta;
- **Entro la fine di Novembre**, i docenti effettueranno la stesura finale con la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori e dirigente scolastico;
- Entro la fine di Novembre i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Interclasse/Team Docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/Interclasse/Team Docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

3.2 Cosa fanno i docenti se osservano prestazioni atipiche

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



Per individuare un alunno con potenziale DSA, almeno in una prima fase, può bastare fare riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura calcolo. Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, anche a seguito di tali interventi, l'atipia permane, sarà necessario comunicare alle famiglie quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un DSA.

E' bene precisare che le ricerche in tale ambito rilevano che circa il 20% degli alunni (soprattutto al primo biennio della scuola primaria) manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Di questo 20%, però, solo il tre3-4% presenteranno un DSA. La scuola provvede a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l'applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico dell'apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell'art.3 della Legge 170/2010.

4. LE MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO

4.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Fra i più noti strumenti compensativi si indicano:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

"L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione." (Linee guida DSA 12/07/2011).

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

4.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Nel caso di studenti con dislessia, la scuola dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del testo.

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi differenti e pertanto devono essere considerati separatamente nell'attività didattica. A questo riguardo possono risultare utili alcune strategie riguardanti le modalità della lettura. E' infatti opportuno:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più veloce e più efficiente;
- insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato generale del testo, all'interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica.

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Per facilitare l'apprendimento, soprattutto negli studenti con difficoltà linguistiche, può essere opportuno semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica. Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori viso-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

La scuola attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento della lingue straniere. A tal fine valorizza le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte in lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse con i DSA.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

E' possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito indicate (art. 6 c.5 D.M. 5669 del 2011):

- Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- Approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l'insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.

In sede di **esami di Stato**, conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L'**esonero dallo studio della lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011: "Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico personalizzato. L'articolo prosegue con riferimento all'esame conclusivo del primo ciclo, si riporta art 11.c 13 del D.lgs 62/2017: *In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico personalizzato sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con un valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.*

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'**"esonero"** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **"dispensa"** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

La dimensione relazionale

Il successo nell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. La specificità cognitiva degli alunni e degli studenti con DSA determina, inoltre, per le conseguenze del disturbo sul piano scolastico, importanti fattori di rischio per quanto concerne la dispersione scolastica dovuta, in questi casi, a ripetute esperienze negative e frustranti durante l'intero iter formativo. Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano negli alunni e negli studenti con DSA la percezione propria di poter riuscire nei propri impegni nonostante le difficoltà che impone il disturbo, con evidenti connessi esiti positivi sul tono psicologico complessivo.

Di contro, non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l'alunno e lo studente in questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di "buona volontà", ma per una problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento.

Analogamente, dispensare l'alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano dell'apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà.

È necessario sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s'innestano nell'alunno o nello studente con DSA per l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell'applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative.

Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA.

4.3 IL PDP: Documentazione dei percorsi didattici

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure sono esplicitate e formalizzate dalla scuola attraverso la predisposizione di un **Piano Didattico Personalizzato**, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, Il documento, predisposto entro il primo trimestre scolastico (novembre), un documento che deve contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

La scuola è obbligata a redigere il PDP e può applicarlo anche senza la sottoscrizione della famiglia.

PDP ad anno inoltrato

Si ribadisce che il PDP è uno strumento che può essere predisposto anche nel corso dell'anno, entro il 31 marzo, per rispondere a sopraggiunti BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI certificati (laddove venga consegnata alla scuola una certificazione di un DSA in corso d'anno).

4.4 Verifica e valutazione

La Scuola adotta modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di

effettuazione e alla modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

L'art 10 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 *"Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"* prevede:

"Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

Se l'alunno o lo studente è stato esonerato dalla studio della lingua straniera:

"In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma."

Sembra utile riportare le indicazioni operative fornite dal ministero per lo svolgimento dell'esame di Stato con la nota 4155 del 2023 che, per quanto riguarda gli studenti con DSA, rimanda ai documenti di seguito riportati:

- La nota ministeriale 1865 del 2017:

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

- La nota ministeriale 7885 del 2018 e la nota 5772 del 2019 ribadiscono:

Per i candidati con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PDP.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il coordinatore di classe**, oppure
- **il docente Referente per l'inclusione degli alunni con BES** fissando un appuntamento.

PARTE TERZA: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

I NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009: Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)

Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010: Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

CM n. 8 del 6 marzo 2013: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.

Nota MIUR 562 del 03/04/2019: Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- Alunni con deficit nell'area del linguaggio;
- Alunni con deficit nelle abilità non verbali;
- Deficit della coordinazione motoria;
- Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);
- Alunni con funzionamento cognitivo limite (confine tra disabilità e disturbo specifico);
- Altre problematiche severe.

Diagnosi e certificazione

- Per **"DIAGNOSI"** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **"CERTIFICAZIONE"** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica.

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Interclasse/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC/Interclasse/Team Docente per adottare il PDP: *"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".*

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe/Interclasse/Team Docente. Ove non sia presente certificazione clinica, il Consiglio di Classe/Team Docente motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe/Team Docente ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno e **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
- **Ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia coinvolti;
- **Entro fine Novembre** i docenti effettueranno la stesura finale con la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori e dirigente scolastico;
- Entro la fine di Novembre i **PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **Durante tutto l'anno scolastico** il **Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

PDP ad anno inoltrato

Si ricorda che il PDP è uno strumento che può essere predisposto anche nel corso dell'anno, entro il 31 marzo, per rispondere a sopraggiunti BISOGNI EDUCAIVI SPECIALI prima non rilevati/diagnosticati/certificati.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- Avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;

- Applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- Terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, la nota ministeriale 5772 del 2019, richiamata nella circolare 4155 del 2023: “Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede che per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una diagnosi clinica, non siano previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possano essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES** durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **Socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale;
- **Culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso;
- **Linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazioni o diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013).

La decisione del Consiglio di Classe/Team Docente

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate (se non c'è certificazione L. 104/92 o L.170/10), occorre l'accordo del CdC/Interclasse/Team Docente per adottare il PDP, indipendentemente dall'eventuale richiesta dei genitori: *"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative"*.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia può chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe o Team Docente.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP, previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo ***indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente*** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno e ***predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:***

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
- **Ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **Entro la fine di novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- Entro la fine di Novembre i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **Durante tutto l'anno scolastico** il **Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

PDP ad anno inoltrato

Si ricorda che il PDP è uno strumento che può essere predisposto anche nel corso dell'anno, entro il 31 marzo per rispondere a sopraggiunti BISOGNI EDUCAIVI SPECIALI prima non rilevati/diagnosticati/certificati.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- Avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- Applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- Terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione/diagnosi.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES** durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUINTA: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

I. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CM n. 5 del 12 gennaio 1994: Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno

D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

DPR n. 394 del 31 agosto 1999: Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)

CM n. 24 del 1 marzo 2006: Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”

Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007: Presentazione del Documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale

CM n. 2 dell’8 gennaio 2010: Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana

Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014: Trasmissione delle “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”

Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014: Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” (con errata corrige del 19/05/2014)

Nota Miur marzo 2022: “Orientamenti interculturali idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori.

Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015: Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.

2. DEFINIZIONI

Le linee guida del 2014 definiscono gli alunni di straniera come una platea vastissima e variegata: gli alunni stranieri nati in Italia e i neoarrivati sono per certi aspetti, due lati opposti del “pianeta alunni stranieri”. A situazioni così diverse, la scuola non può rispondere in maniera univoca, il principio della personalizzazione e individualizzazione della didattica interviene per dare risposte adeguate ai bisogni di ciascun allievo.

Sembra utile riportare, anzitutto, delle locuzioni che indicano particolari situazioni e che aiutano ad individuare i bisogni educativi speciali degli alunni:

- Alunni con cittadinanza non italiana: Sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. Una simile definizione ha rilevanza dal punto di vista burocratico e procedurale, visto che a questa tipologia di alunni devono essere applicate le norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti nel nostro Paese. Dal punto di vista didattico, tuttavia, è più rilevante operare ulteriori distinzioni:
- Alunni con ambiente familiare non italofono. Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l’italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura (importantissime nello sviluppo dell’italiano per lo studio) e che alimentano un sentimento più o meno latente di “insicurezza linguistica”. Bisogna sottolineare, però, che questi alunni sono spesso estremamente competenti, e talvolta alfabetizzati, nella lingua d’origine della famiglia.
- Minori non accompagnati. Alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Per il loro inserimento si dovrà tenere conto che, a causa delle pregresse esperienze di privazione e di abbandono, anche le competenze nella lingua d’origine – oltre a quelle in italiano – potranno risultare fortemente limitate rispetto all’età anagrafica dell’alunno.
- Alunni figli di coppie miste. Alunni con uno dei genitori di origine straniera. Differiscono dal gruppo precedente per due aspetti rilevanti: hanno cittadinanza italiana (perché la acquisiscono dal genitore italiano) e le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia. Questa particolare circostanza influisce positivamente sulla sicurezza linguistica del bambino, sul suo inserimento scolastico e sul processo di acquisizione della lingua per lo studio. Spesso il genitore straniero utilizza con il figlio la propria lingua d’origine, eventualmente stimolandolo ad apprenderla anche in forma scritta. Il

bilinguismo che ne deriva può risultare molto proficuo, sia sul piano cognitivo, sia sul piano affettivo ed emotivo.

- Alunni arrivati per adozione internazionale: I bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che sono in Italia con le loro famiglie. D'altra parte, accade spesso che questi alunni risultino al contrario "invisibili" all'interno delle classi, perché sono cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso sono giunti in Italia nella prima infanzia e sono cresciuti in un ambiente familiare totalmente italofono. Per l'inserimento scolastico di questi alunni sono da prevedere interventi specifici, che prevedano percorsi personalizzati, sia in considerazione di eventuali pregresse esperienze di privazione e abbandono, sia per consolidare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento.
- Alunni rom, sinti e caminanti. Sono i tre principali gruppi: di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi. La partecipazione di questi alunni alla vita della scuola non è un fatto scontato. Si riscontra ancora un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare. Non bisogna però ritenere che questi comportamenti derivino esclusivamente da un rifiuto ad integrarsi: accanto a fattori di oggettiva privazione socio-economica, vi è infatti una fondamentale resistenza psicologica verso un processo – quello della scolarizzazione – percepito come un'imposizione e una minaccia alla propria identità culturale, cui si associano, d'altra parte, consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse dalle nostre. Basti pensare al fatto, fondamentale, che il romaní - la lingua delle popolazioni nomadi - è un idioma tradizionalmente non scritto, usato per l'interazione "faccia a faccia" e per la codificazione di una ricchissima ed elaborata tradizione orale del sapere di queste comunità. I bambini rom sono quindi abituati ad imparare interagendo direttamente, in modo personale e concreto, con i membri della propria comunità, e per questo appaiono poco inclini a prestare attenzione al discorso, anonimo ed astratto, rivolto dall'insegnante all'intera classe. Lavorare con alunni e famiglie rom, sinti e caminanti richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra culturale di queste popolazioni. Una lunga esperienza delle scuole ha consolidato molte buone pratiche con tale approccio.

Al termine di questa prima trattazione sembra utile riportare il consiglio degli ultimi Orientamenti Interculturali del 2022 che suggeriscono di parlare non più **"alunni stranieri"** ma di **"alunni provenienti da contesti migratori"**. Tale espressione nel contesto mutato, sembra essere una definizione più efficace e coerente con la realtà che cambia, permette di superare la palese incongruenza legata all'utilizzo di termini che hanno a che fare con la sola condizione giuridica (alunni stranieri/alunni di cittadinanza non italiana), e considerare il reale background migratorio degli studenti (figli di coppie miste o adottati, o coloro – sempre più numerosi - che sono approdati alla cittadinanza italiana).

4. GLI ALUNNI NEO-ARRIVATI IN ITALIA

Con l'acronimo NAI sono indicati gli alunni neoarrivati in Italia, non italofoeni. L'esperienza consolidata dice che sono necessari tempi, strumenti, risorse di qualità per un efficace inserimento all'interno delle classi.

Gli alunni NAI, che si trovano a continuare la loro scolarità altrove, in un'altra scuola e in un'altra lingua e che solitamente soffrono per la perdita di relazioni, affetti, amicizie, attività lasciate nei paesi di provenienza, devono essere i destinatari di azioni specifiche e di un piano di accoglienza/accompagnamento/ orientamento che sostenga la loro scolarità almeno nei primi due anni dall'ingresso a scuola.

L'iscrizione

Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 45 del DPR n. 349/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia.

Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono frequentare le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). Anche la 4233 del 2014 riporta come lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione."

La classe di inserimento per gli stranieri neo-arrivati

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

La circolare ministeriale n. 2/2010, ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, soprattutto se con ridotta conoscenza della lingua italiana. Essa prevede che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non possa superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti, al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio. Il limite del 30% può comunque essere innalzato, con determinazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, qualora gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche (è questo il caso degli alunni stranieri nati in Italia o che hanno compiuto in scuole italiane il loro percorso scolastico). Lo stesso limite del 30% può essere ulteriormente ridotto, con motivato provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, in presenza di alunni stranieri con una inadeguata padronanza della lingua italiana o comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari livelli di complessità.

Gli alunni NAI: Le fasi dell'apprendimento

Gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano grosso modo tre diverse fasi:

- La fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare. Corrispondente grosso modo, per la rilevazione iniziale e per la definizione degli obiettivi, alla descrizione dei livelli A1 e A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Ha a che fare con l'intervento specifico, intensivo e con orario "a scalare", più denso nei primi due/tre mesi, più diluito in seguito.

Gli obiettivi privilegiati di questa fase riguardano soprattutto:

- Lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali;
- L'acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate);
- L'acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base;
- Il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2.

➤ La fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio. È questa forse la fase più delicata e complessa: Gli obiettivi principali sono due:

- Rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2 come lingua di contatto;
- Fornire all'apprendente competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare all'apprendimento comune.

In altre parole, l'allievo non italofono impara l'italiano per studiare, ma impara l'italiano anche studiando, i docenti che diventano "facilitatori" di apprendimento e possono contare oggi su strumenti da sperimentare, quali: glossari plurilingui che contengono termini chiave relativi alla microlingua delle varie discipline; testi e strumenti multimediali "semplificati" che propongono i contenuti comuni con un linguaggio più accessibile; percorsi-tipo di sviluppo delle abilità di scrittura e di lettura/comprensione di testi narrativi.

➤ La fase degli apprendimenti comuni. L'italiano L2 resta in questa fase sullo sfondo e fornisce ai docenti di classe chiavi interpretative per cogliere le difficoltà che possono permanere e per intervenire su di esse. Le modalità di mediazione didattica e di facilitazione messe in atto per tutta la classe e per gestire la sua irriducibile eterogeneità possono essere in gran parte efficaci anche per gli alunni stranieri. Questo percorso rappresenta certamente un intenso artigianato pedagogico e didattico.

PSP O PDP?

In base alle indicazioni della D.M. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e della CM n. 8, 6 marzo 2013, lo "svantaggio linguistico" è un Bisogno Educativo Speciale al quale la scuola può rispondere con una didattica individualizzata e personalizzata, utilizzando strumenti compensativi e misure dispensative, in sintesi predisponendo un Piano Didattico Personalizzato. Gli Orientamenti Interculturali, che aggiornano le "Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri" del 2014 ribadiscono che gli alunni NAI devono essere i destinatari di azioni specifiche e di un piano di accoglienza/accompagnamento/orientamento che sostenga la loro scolarità almeno nei primi due anni dall'ingresso a scuola: corsi specifici e intensivi di Italiano L2, aiuto allo studio, attenzione all'inserimento sociale e relazionale.

L'istituto risponde a questa necessità attraverso la redazione di un piano didattico personalizzato che prende convenzionalmente il nome di PSP "Piano degli Studi Personalizzato" per gli alunni provenienti da contesti migratori, arrivati in Italia nell'anno in corso o in quello precedente.

Il percorso personalizzato, per gli alunni neo-inseriti di recente immigrazione che hanno una conoscenza iniziale o limitata della lingua italiana, è lo strumento idoneo per aiutarli a superare le iniziali difficoltà linguistiche. In tale percorso individualizzato verranno predisposte attività laboratoriali di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, tali da aumentare le competenze linguistiche dello studente. L'acquisizione e l'apprendimento dell'italiano rappresentano una componente essenziale del processo di integrazione: costituiscono la condizione di base per capire ed essere capiti, per partecipare e sentirsi parte della comunità, scolastica e non.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è del Consiglio di Classe/Interclasse/Team Docenti. Nei primi due anni dall'ingresso in Italia dello studente, questo percorso può essere descritto in un piano di accoglienza/accompagnamento/ orientamento, definito Piano di Studi Personalizzato (PSP).

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP, dandone comunicazione alla famiglia.

Il percorso personalizzato ha carattere transitorio, può essere rivisto e aggiornato in qualsiasi momento, in ogni caso non avrà durata superiore all'anno scolastico, la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo secondo queste scadenze:

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Interclasse/Team docente la situazione;
- **A Ottobre** i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PSP e li condivideranno con la famiglia coinvolta;
- **Entro la fine di Novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PSP da parte di docenti, genitori e dirigente scolastico.
- Entro la fine di Novembre verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **Durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/Interclasse/Team docente l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Il piano personalizzato è approvato dal Consiglio di Classe/Interclasse/Team Docente, è presentato alla famiglia, per la sottoscrizione.

3. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Le linee guida sull'integrazione degli alunni stranieri del 2014 ribadiscono che:

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45).

Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR 122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

1. Diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
2. Assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);
3. Ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
4. Rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
5. Attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012. “

I punti 2 e 3 delle suddette linee guida sono state implicitamente aggiornate della più recente normativa, cioè dal D. Lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” e dalla legge 150/2024 che hanno modificato la valutazione del comportamento e i criteri di ammissione alla classe successiva per gli studenti italiani e quindi anche stranieri: nello specifico “Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo”.

In generale, nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoeni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze. Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo-arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (es. con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Valutazione coerente con il PSP

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

IL Piano di Studi Personalizzato diventa punto di riferimento essenziale per valutare l'alunno straniero (incluso il lavoro eventualmente svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione in italiano L2).

Nel valutare l'alunno straniero i Consigli di Classe potranno inoltre prendere in considerazione tutti o solo in parte i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione, la partecipazione e l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Gli esami

Ancora le linee guida del 2014, in merito agli esami, ribadiscono che:

“La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un pdp/psp”

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all' esame di Stato, al termine del primo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure

- **il docente referente per gli alunni con BES e il docente referente per l'inclusione degli alunni stranieri** durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

ALLEGATI

Gli allegati, ad uso interno dei docenti, sono reperibili sul sito della scuola:

ALUNNI CON DISABILITA'

- Modello PEI per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

DSA e BES

- Modello PDP per alunni con DSA e altri BES

STRANIERI

- Modello PSP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana (scuola primaria e secondaria di primo grado)